

D, Quali sono le tipologie di corsi di studio internazionali?

R. CDS erogati in lingua straniera

CDS con mobilità strutturata

CDS con Atenei stranieri a ordinamento congiunto

CDS selezionati EMJM

CDS erogati in lingua italiana o prevalentemente in lingua italiana e fortemente attrattivi per studenti internazionali

D. Cosa si intende per Double Degree?

R. Per Double Degree si intende un corso di studio che prevede un percorso formativo progettato congiuntamente ad almeno un altro Ateneo straniero, che prevede l'erogazione di alcuni insegnamenti presso la sede di prima immatricolazione e alcuni insegnamenti presso la sede partner. A conclusione del percorso formativo, saranno rilasciati due o più titoli nazionali, ciascuno dei quali sarà prodotto da una sola delle sedi.

D. Cosa si intende per Joint degree?

R. Per Joint Degree si intende un corso di studio a curriculum integrato che prevede un percorso formativo progettato, a livello di ordinamento didattico, congiuntamente ad almeno un altro Ateneo straniero, che prevede l'erogazione di alcuni insegnamenti presso la sede di prima immatricolazione e alcuni insegnamenti presso la sede partner. A conclusione del percorso formativo, sarà rilasciato un singolo titolo emesso da tutte le sedi e firmato congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti.

D. Qual è l'interesse per un Ateneo nell'attivare Double o Joint Degree?

R. L'interesse è quello di massimizzare gli effetti positivi delle attività di internazionalizzazione sugli indicatori FFO e Quota premiale selezionati dall'Ateneo.

D. Quali sono i passaggi preliminari da compiere quando si intende attivare un Double o un Joint Degree?

R. I Dipartimenti o i docenti proponenti, sentiti i Delegati del Rettore all'Offerta Formativa e alla Proiezione internazionale, individuano i corsi potenzialmente compatibili con l'Offerta Formativa di Ateneo e ne danno comunicazione all'Ufficio Offerta Formativa e all'Ufficio Processi di internazionalizzazione e Admission Office.

D. Quali elementi deve contenere la bozza di convenzione per l'istituzione di un corso di studio internazionale o per l'internazionalizzazione di un corso di studio già esistente?

R. La bozza finale di convenzione deve contenere:

Obiettivo dell'accordo

La numerosità dei contingenti

Semestre/i di scambio

I criteri e le procedure di selezione degli studenti

Doveri delle parti e gestione amministrativa del Programma;

promozione del Programma

le modalità di assicurazione della qualità

gestione e risoluzione delle eventuali controversie

termini e durata dell'accordo

un'appendice contenente le informazioni di dettaglio

la tabella delle attività formative (piano di studio)

la tabella di corrispondenza degli esami tra i due programmi didattici

le tabelle di conversione dei voti con esplicito riferimento alla ECTS User's Guide

le modalità di conferimento del titolo

D. Quando si attiva un corso internazionale è obbligatorio stipulare un accordo quadro?

R. Generalmente gli accordi di Double o Joint Degree sono preceduti dalla stipula di un accordo quadro di collaborazione accademica o da accordi di mobilità strutturata nell'ambito di programmi nazionali o internazionali (ad es. Erasmus+), ma ciò non costituisce un obbligo.

D. Come si verifica la compatibilità del corso italiano con quello straniero?

R. Nell'analisi di fattibilità finalizzata all'istituzione/attivazione di un corso di laurea, che preveda l'acquisizione di un doppio titolo, non è necessario verificare se vi è una stretta attinenza del corso di laurea straniero con il nostro piano di studi standard. Ciò che è essenziale valutare è la compatibilità del percorso formativo del corso di studi estero con il RAD del corso locale. In modo particolare bisogna verificare che vengano rispettate, per quanto possibile, le "griglie" e i "range" dei crediti attribuiti ai settori scientifico disciplinari, agli ambiti e alle tipologie delle attività formative previste nei nostri ordinamenti (SUA-Cds). Per fare questo, è necessario che i proponenti dell'accordo attribuiscono (provino ad attribuire) agli insegnamenti previsti nel corso di studio straniero dei settori scientifico disciplinari presenti nel RAD. Da questo controllo risulteranno tre possibili scenari:

a) Il corso straniero è perfettamente compatibile con il nostro RAD. In altre parole è possibile attribuire, a tutte le attività formative, i settori scientifico disciplinari, cfu, ambiti, tipologie di attività, che rispettano l'ordinamento.

b) Il percorso straniero è parzialmente compatibile e ciò richiede una variazione del RAD. In questo caso è necessario valutare se l'ordinamento attivo può essere modificato, ampliando il range dei crediti e/o inserendo altri settori scientifico disciplinari previsti nella classe, o se è possibile concordare con la sede partner dei percorsi asimmetrici .

c) Il percorso straniero è difficilmente compatibile con quanto è stato previsto nel nostro Ordinamento. In quest'ultimo caso, si deve valutare se è conveniente modificare profondamente il nostro RAD o se invece abbandonare il progetto.

D. Per l'analisi di fattibilità del progetto, i docenti proponenti a chi possono rivolgersi?

R. Per fare questa analisi i docenti proponenti possono avvalersi del supporto dei capi settore didattica dei Dipartimenti.

D. E' necessario porre attenzione ai requisiti di accesso al corso ed alla tipologia di titolo e agli anni di scolarità pregressa degli studenti?

R. Sì, per l'accesso alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico bisogna considerare che sono necessari 12 anni di scolarità pregressa. Se nell'ordinamento scolastico del Paese straniero dell'Ateneo con cui si sta attivando un Double o un Joint degree non sono presenti 12 anni di scolarità, occorre infatti prevedere l'integrazione tramite apposito Foundation Course o altro strumento integrativo. La medesima integrazione si richiede anche nei casi di Double o Joint Degree tra Corsi di studio che hanno una durata legale del corso (e conseguente misurazione in ECTS) differenti tra un Paese e l'altro.

D. Il testo dell'accordo, anche in un'ottica di sostenibilità, potrà esplicitare il ricorso a fonti di finanziamento specifiche?

R. Sì, in particolare per garantire la copertura parziale o totale dei costi di mobilità del personale docente o degli immatricolati si può fare ricorso a fonti di finanziamento proprie, a programmi di mobilità strutturati Erasmus+, Ulisse, ecc.). Nel caso in cui vi sia un esplicito riferimento a programmi di mobilità strutturata, il docente proponente dovrà coinvolgere prioritariamente il Responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali e il Delegato rettorale per la Mobilità internazionale.

D. Nel caso in cui il Corso di studio preveda la partecipazione degli studenti a stage formativi, tale previsione dovrà essere indicata esplicitamente nel testo dell'accordo?

R. Sì

D. Bisogna tenere conto della normativa interna quando si attiva un Double o un Joint Degree?

R. Le modalità organizzative, amministrative e disciplinari, quali ad esempio i requisiti di accesso e le norme sul conseguimento titolo, inserite nell'accordo, devono rispettare quanto previsto nei Regolamenti di Ateneo e del Corso di studio (Ordinamento e Regolamento Didattico).

D. Ci sono limiti di validità dell'accordo internazionale per l'attivazione di un Double o Joint Degree?

R. L'accordo internazionale non potrà avere validità superiore a cinque anni accademici, ovvero non superiore alla durata prevista per l'accreditamento del CdS. Nell'ultimo anno di validità, e comunque con un preavviso di sei mesi, il docente proponente sottoporrà agli Uffici preposti l'eventuale proposta di rinnovo.

D. Qual è l'iter approvativo della convenzione per l'attivazione di un Double o di un Joint Degree?

1. Ottenere l'approvazione del Rettore o Delegato del Rettore all'Offerta Formativa e alla Mobilità Internazionale, sentiti gli Uffici di riferimento ovvero l'Ufficio Offerta Formativa, l'Ufficio Processi di Internazionalizzazione e l'Ufficio Mobilità Internazionale

2. Soddisfare tutti i requisiti previsti dalla Linee Guida per l'Offerta Formativa di Ateneo

3. Ottenere l'approvazione del Consiglio del Corso di Laurea, se istituito

4. Ottenere l'approvazione del Consiglio del Dipartimento proponente

5. Ottenere il parere positivo del Senato Accademico

6. Ottenere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione

7. Ottenere l'approvazione degli organi di controllo regionali e nazionali in caso di nuovo CdS o di modifica di ordinamento didattico (Comitato Regionale di Coordinamento; CUN; ANVUR)

Parallelamente, gli organi di governo dell'Ateneo partner dovranno avviare, nelle modalità ed entro i termini previsti dai loro regolamenti, le procedure di approvazione e accreditamento del corso.

D. Deve essere rispettato un ordine nell'iter di approvazione dell'accordo tra i due o più Paesi partner?

R. L'ordine di approvazione dei corsi presso i diversi Atenei e i tempi di apposizione della firma sulla convenzione/accordo di attivazione del Double o Joint Degree potranno essere concordati con gli uffici preposti nelle diverse sedi. Resta fermo, comunque, che le convenzioni per l'attivazione di un Double o Joint Degree dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ateneo, ovvero il Rettore per Unisalento, e per la sede partner, l'organo preposto.

D. Sarebbe valido, ai fini dell'articolazione di un percorso di studio in double degree, pensare di avere un terzo anno di mobilità in modalità "ibrida"? In particolare, giunto al terzo anno, lo studente straniero si iscrive da noi, frequenta da remoto gli insegnamenti del primo semestre, poi viene in sede, sostiene gli esami del primo semestre e successivamente rimane per seguire i corsi del secondo semestre e sostenere i relativi esami.

R. L'ipotesi prospettata ricade nella tipologia b.1 dei corsi di studio con mobilità internazionale rispetto alla tabella A allegata al D.D.2711 del 2021. Per i corsi per i quali nell'ordinamento didattico del corso di studio è prevista la modalità mista di erogazione della didattica, i crediti acquisibili in modalità telematica non possono superare il 10% dei CFU previsti nell'anno di corso di riferimento.

Ora, garantendo il periodo di studio all'estero per almeno 6 mesi, e tenuto conto che nel progetto del percorso di doppio titolo è indicato il terzo anno per la mobilità, è ammissibile l'erogazione della didattica a distanza per la parte relativa alla frequenza degli insegnamenti del 1° semestre del 3° anno, fermo restando che lo studente dell'Ateneo straniero e viceversa lo studente italiano svolgerà il 2° semestre in mobilità outgoing per sostenere gli esami del 1° semestre, frequentare gli insegnamenti del 2° semestre e sostenerne i relativi esami.

Lo studente Italiano sarebbe soggetto, reciprocamente, allo stesso rapporto con l'istituzione straniera.

D. E' disponibile un elenco degli Accordi internazionali per doppio titolo?

R. Sì, l'elenco aggiornato è disponibile presso l'Ufficio Offerta formativa.

D. In quale quadro della Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS) va pubblicato l'Accordo di doppio titolo?

R. In fase di compilazione della SUA-CdS per l'annualità accademica di riferimento, l'Accordo di doppio titolo approvato dagli Organi di governo di Ateneo va inserito nel quadro B5 della Sezione qualità della SUA-CdS, intitolato "Assistenza e Accordi per la mobilità internazionale degli studenti" avendo cura di allegare il file della convenzione vigente debitamente sottoscritta dagli Atenei italiani e stranieri convenzionati. Il settore didattico del Dipartimento, in tale fase avrà cura, altresì, di accertare la effettiva vigenza dell'Accordo, al fine eventualmente di attivare le procedure di rinnovo, se in fase di scadenza o eventualmente scaduto.

D. Entro quale termine si presentano le modifiche di ordinamento didattico dei corsi di studio internazionali di doppio titolo con Atenei stranieri?

R. Le modifiche di ordinamento didattico del corso di studio per il quale è attivo il doppio titolo con Ateneo/i straniero/i, per esigenze didattiche legate alla mobilità e per eventuale adeguamento della *study guide*, si presentano entro il 28 febbraio dell'annualità accademica di riferimento per la quale occorre riprogettare la nuova offerta formativa.

D. Nel caso di accordo di doppio titolo con ateneo straniero come dare garanzia agli studenti che si sono iscritti che il percorso formativo internazionale è assicurato anche nel caso in cui alla scadenza gli Atenei coinvolti non intendano rinnovare o prorogare l'accordo di doppio titolo?

R. Al fine di garantire il completamento del percorso formativo internazionale di doppio titolo agli studenti che si sono iscritti al percorso medesimo, è auspicabile inserire nello stipulando Accordo nella disposizione relativa alla durata dell'Accordo medesimo, la clausola di salvaguardia che dispone in ogni caso la prosecuzione della durata di vigenza dell'Accordo sino al completamento degli studi da parte degli studenti iscritti al percorso di doppio titolo.

